

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 16/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico; resta inteso che per tutte le opere e gli interventi che possono avere incidenza sul sistema fisico naturale per cui non è presente un'istruttoria il direttore è il responsabile unico.

Considerato che,

è pervenuta la seguente domanda per la modifica di un tratto di sentiero n. 313/a:

Pratica n. Prot. n. 2934 del 25/07/2018 e integrazioni prot. 4054, 4324 e 4534 del 2018, 1675 e 1748 del 2019

Richiedente: Balsano Francesco.

Progettisti: Geom. Argalia, Dott. For. Carla Bambozzi.

Oggetto: Permesso di costruire per modifica di un tratto di sentiero n. 313/a del Parco del Conero realizzazione di cancello di accesso e recinzione in Via S. Margherita, snc

I responsabili hanno relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica pervenuta, ciascuno per le proprie competenze;

dal verbale espresso allegato alla presente, si evince che la Commissione Tecnica nella seduta del 02/07/2019 si è così espressa:

(...) Si propone:

di non rilasciare il nulla osta per gli interventi in progetto in quanto, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n° 02034/2016 Reg. Prov. Coll. (n° 06455/2015 Reg. Ric.), si ritiene attualmente garantita la fruibilità del sentiero e l'attuale tracciato è quello che minimizza gli impatti negativi sulle specie della fauna e della flora legati alla fruizione antropica. Qualsiasi modifica del sentiero volta ad allontanarlo dalla casa comporta infatti impatti negativi sulle componenti naturali, oltre che maggiori oneri a carico del Parco (si vedano in particolare i punti F e G delle premesse sopra riportate).

Qualora il Consiglio Direttivo del Parco volesse ugualmente considerare le esigenze di privacy avanzate dal richiedente mantenendo un rapporto dialogante con tutti i fruitori del territorio, residenti e non, superando la Delibera del CD 140/2015, si suggerisce di valutare una modifica del tracciato esistente che dovrà interessare un tratto di sentiero non più lungo di 80 m, traslato di 8-10 m, in direzione sud-est, rispetto al tratto esistente. L'intervento dovrà comunque prevedere una verifica tecnica della sua fattibilità, non richiedere sbancamenti o abbattimenti di alberi o arbusti, e dovrà ridurre al minimo indispensabile la sottrazione di habitat. Per quanto riguarda una eventuale piantumazione della siepe e la realizzazione del cancello, entrambi potranno essere realizzati strettamente a ridosso della corte dell'abitazione. Il tutto previa riproposizione di un progetto tecnico dettagliato.

Quindi, per effetto di quanto previsto dal q.P 02 del PdP e in particolare:

- art. 17, co. 6 che prevede "(...) L'Ente Parco potrà prevedere l'istituzione di nuovi sentieri da realizzare attraverso modeste modifiche ed integrazioni di tracciati esistenti mediante progetti da redigersi in accordo con i comuni interessati e prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate";
- art. 116 co. 2 "Resta la facoltà del Parco di individuare eventuali nuovi tracciati e/o rettifiche di quelli esistenti, nonché ripristinare l'utilizzo di vecchi sentieri qualora tali modifiche rivestano interesse dal punto di vista storico, archeologico, naturalistico e turistico, o per impellenti motivi di interesse pubblico previa Valutazione di incidenza in aree SIC e ZPS. (...)";

la proposta progettuale è stata sottoposta a valutazione del Consiglio Direttivo che si è espresso con delibera n. 42 del 17/09/2019 (che seppur non integralmente riportata costituisce parte integrante della presente determina) deliberando quanto segue:

1. Di comunicare al sig. Balsano che per le motivazioni indicate nella sentenza n. 340/2015 del TAR Marche la richiesta NON può essere accolta in quanto è venuto a mancare il presupposto dell'interesse pubblico alla modifica del tracciato del sentiero, previsto dall'art. 116 co. 2 del Piano del Parco, a fronte degli impatti negativi sulle specie della fauna e della flora presenti;
2. di dare mandato agli uffici di modificare la Carta dell'Accessibilità eliminando il tracciato alternativo attualmente presente in quanto non più compatibile con gli obiettivi di conservazione sulle specie della fauna e della flora ivi presenti;
3. di rinunciare al montaggio del palco per gli stessi motivi di cui al punto 2 del presente deliberato.

Richiamato l'art. 17 co. 8 del qP. 02 del PdP che dispone che "Ai privati proprietari è vietato interdire mediante qualsiasi forma di sbarramento la fruizione pubblica dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico individuati nel Piano e nel Regolamento del Parco";

Ciò indicato e motivato, non si ravvisa la possibilità di rilasciare il nulla osta ed il parere positivo in merito alla valutazione d'incidenza, per le motivazioni riportate nel verbale della Commissione Tecnica

del 02/07/2019 allegato, e nella Delibera del Consiglio Direttivo 42/2019 che, pur non essendo allegata, deve essere considerata parte integrante del presente atto.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.

DETERMINA

IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA, e parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e nella delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 17/09/2019

La determinazione sopra indicata è formulata esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 02 LUGLIO 2019

Pratica illustrata dall'Agr. Elisabetta Ferroni e dall'Arch. Caravaggi Vivian ognuno per le proprie competenze:

1) *pratica* n. Prot. n. **2934** del **25/07/2018** e integrazioni prot. 4054, 4324 e 4534 del 2018, 1675 e 1748 del 2019

Richiedente: **Balsano Francesco.**

Progettisti: Geom. Argalia, Dott. For. Carla Bambozzi.

Oggetto: Permesso di costruire per modifica di un tratto di sentiero n. 313/a del Parco del Conero e realizzazione di cancello di accesso e recinzione in Via S. Margherita, snc

Premesso che:

- A. il progetto presentato prevede, in area di Riserva Orientata ed all'interno dei Siti Natura 2000, la realizzazione di un tracciato alternativo, per un tratto di circa 273 m, del sentiero del Parco n° 313a e la realizzazione di un cancello di ingresso e di una siepe di altezza minima 2 m e larghezza minima 1,5 m, il tutto per assicurare al privato, una maggiore riservatezza nell'abitare l'edificio di proprietà;
- B. in data 05/09/2018, con nota prot. 3235, *al fine di poter sottoporre il progetto alla verifica della rispondenza dello stesso al co. 6 dell'art. 17 del qP 02 del PdP per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo (ora Commissario Straordinario) della modifica del sentiero* il Parco ha chiesto le seguenti integrazioni:
- 1) *atto unilaterale di impegno da parte delle proprietà per accatastare il sentiero progettato;*
 - 2) *atto unilaterale di impegno da parte delle proprietà alla stipula di atto pubblico, a realizzazione del sentiero avvenuta, sotto pena di nullità del nullaosta, di: contratto che costituisca diritto di usufrutto sul bene in favore dell'Ente Parco del Conero e diritto con servitù di uso pubblico perenne per il tracciato del nuovo sentiero individuato;*
 - 3) *atto unilaterale di impegno a non iniziare i lavori per la realizzazione del cancello e della "recinzione con siepe" prima di aver stipulato il contratto indicato al punto 2) pena la nullità della validità dell'eventuale nullaosta rilasciato.*

nonché i seguenti elaborati propedeutici all'inizio del procedimento:

- a) *Valutazione d'incidenza (co. 5 art.17 del qP 02 del PdP), precisando che la stessa dovrà analizzare attraverso picchettamento e rilievo fotografico di dettaglio del nuovo tracciato l'esclusione della presenza di piante di specie rare (gli uffici dell'Ente Parco si rendono disponibili già nelle fasi preliminari di stesura per una valutazione degli aspetti più importanti da valutare);*
 - b) *nuova individuazione del sistema di "recinzione con siepe" in quanto quella proposta va ad interdire la fruibilità e l'accesso di parte del sentiero 313a e percorso esistente di interesse pubblico (come indicato nella carta dell'Accessibilità allegato L del Regolamento del Parco) e quindi in contrasto con il co 8 l'art.17 del qP 02 del PdP;*
 - c) *indicazione delle specie che saranno messe a dimora per la realizzazione del sistema di "recinzione con siepe" (che dovrà essere opportunamente arretrata secondo quanto indicato sopra).*
- C. Le suddette integrazioni sono state consegnate in parte in data 17/12/18 (prot. 4534) e in parte in data 05/06/2019 (prot. 1748).

- D. lo Studio di Incidenza presentato risulta carente sotto diversi aspetti, in particolare: non è stata indagata l'area interessata dalla parte centrale del percorso di progetto in quanto ritenuta inaccessibile (vedi in particolare par. 5.3.2); tale area è stata quindi erroneamente attribuita alla formazione di “boscaglia rada con robinia, ailanto, olmo e rovo”, mentre, dai sopralluoghi effettuati dal personale del Parco, è risultato che si tratta di una formazione vegetale rara: un arbusteto a dominanza di *Coronilla emerus* e con presenza di *Lonicera etrusca*. Nonostante lo Studio stesso usi i termini “radura” e “prateria” non viene individuato l'habitat di interesse comunitario 6210(*) *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)* che verrebbe interessato dal tratto finale del sentiero proposto. Anche l'indagine floristica, volta a ricercare esemplari appartenenti alle “specie particolarmente protette” ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco, risulta parziale, sia perché l'area indagata non è completa, sia perché non è stata evidenziata la presenza di una terza “specie particolarmente protetta”, la *Lonicera etrusca*, (più volte citata nello Studio, anche all'interno dell'elenco delle specie rare prese in considerazione, ma non evidenziata come specie particolarmente protetta riscontrata); ne consegue che non viene esclusa con certezza l'interferenza del tracciato proposto con le “specie particolarmente protette” ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco. Nello studio non viene presa in considerazione, tra gli interventi di progetto, la realizzazione della siepe, che contrasta con l'esigenza, prettamente ecologica, di non alterare la composizione specifica delle formazioni naturali di specie autoctone e di rallentare l'evoluzione delle cenosi verso il bosco. Per quanto concerne la fauna, lo Studio analizza gli impatti legati al disturbo sia in fase di cantiere che in fase di “esercizio”, proponendo il “divieto di effettuare i necessari lavori di manutenzione del sentiero durante la stagione riproduttiva (da marzo ad agosto) per l'avifauna”, e conclude che con questa accortezza “l'impatto sulla componente faunistica può ritenersi trascurabile” (pag. 56). Al riguardo si sottolinea il fatto che una tale restrizione sarebbe di difficile attuazione, tenendo conto che un lungo tratto del nuovo tracciato attraverserebbe un rovetto.
- E. il tracciato proposto coincide solo in parte con il tracciato alternativo appositamente inserito nel 2011 dal Parco nel *Progetto di Manutenzione straordinaria itinerario n° 313 – Sentiero della Scalaccia* e successivamente nella Carta dell'Accessibilità allegata al Regolamento del Parco (2015), al fine di superare il contenzioso con il richiedente relativamente al passaggio del sentiero pubblico a pochi metri dalla sua abitazione - questione superata dalla Sentenza del Consiglio di Stato di maggio 2016 (vedere successivo punto “I”);
- F. lo spostamento del sentiero dalla sede attuale comporta un maggiore disturbo della fauna non solo in fase di cantiere ma anche in fase di esercizio, poiché sposterebbe la fruizione da luoghi già antropizzati in ambienti attualmente quasi del tutto inaccessibili all'uomo, che costituiscono habitat per la fauna, anche di interesse comunitario. Dal punto di vista floristico-vegetazionale, similmente, lo spostamento del sentiero avrebbe delle ripercussioni negative rispetto al mantenimento del tracciato attuale, vista l'inevitabile maggiore interferenza con formazioni vegetali naturali, una delle quali, la prateria arbustata interessata dal tratto finale, habitat di interesse comunitario, e con le entità floristiche particolarmente protette. Infine anche il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 riporta, tra le varie pressioni a carico di habitat e specie, il calpestio legato alla fruizione dei sentieri, nei confronti di alcune specie animali di interesse comunitario potenzialmente presenti nell'area oggetto di intervento, come ad esempio il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*);
- G. lo spostamento del sentiero dalla sede attuale comporta un aggravio in termini di manutenzione del sentiero, rispetto al tracciato attuale che transita lungo una viabilità carrabile;
- H. Il Consiglio Direttivo del Parco in data 20/10/2015, con atto n° 140, aveva deliberato di comunicare all'Avv. Mastri che la proposta di spostamento di un tratto di sentiero dallo

stesso presentata per conto del Sig. Balsano in data 29/09/15, prot. 3867, non poteva essere presa in considerazione per le motivazioni indicate nella sentenza n. 340/2015 del TAR Marche (depositata in data 08/05/2015), tra cui il fatto che “il generale divieto (alla modifica dei sentieri) sia derogabile solo se ricorrano particolari condizioni (116 PdP) tra cui la preesistenza dei sentieri e, comunque, la presenza di “impellenti motivi di interesse pubblico”;

- I. la Sentenza del Consiglio di Stato di maggio 2016 ha definitivamente chiuso a favore del Parco il contenzioso legale tra questo Ente e la proprietà Balsano, confermando la correttezza dell'assunto della precedente sentenza del TAR Marche per cui “il sentiero prospiciente l'abitazione del ricorrente è sottoposto alle norme di tutela del Parco, una tutela che non prevede un bilanciamento tra gli interessi del privato proprietario e quello del Parco ma considera, come è normale in tali ambiti di tutela, prioritarie la salvaguardia paesaggistica ed ambientale e la fruibilità del Parco ...”;

Si propone:

di non rilasciare il nulla osta per gli interventi in progetto in quanto, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n° 02034/2016 Reg. Prov. Coll. (n° 06455/2015 Reg. Ric.), si ritiene attualmente garantita la fruibilità del sentiero e l'attuale tracciato è quello che minimizza gli impatti negativi sulle specie della fauna e della flora legati alla fruizione antropica. Qualsiasi modifica del sentiero volta ad allontanarlo dalla casa comporta infatti impatti negativi sulle componenti naturali, oltre che maggiori oneri a carico del Parco (si vedano in particolare i punti F e G delle premesse sopra riportate).

Qualora il Consiglio Direttivo del Parco volesse ugualmente considerare le esigenze di privacy avanzate dal richiedente mantenendo un rapporto dialogante con tutti i fruitori del territorio, residenti e non, superando la Delibera del CD 140/2015, si suggerisce di valutare una modifica del tracciato esistente che dovrà interessare un tratto di sentiero non più lungo di 80 m, traslato di 8-10 m, in direzione sud-est, rispetto al tratto esistente. L'intervento dovrà comunque prevedere una verifica tecnica della sua fattibilità, non richiedere sbancamenti o abbattimenti di alberi o arbusti, e dovrà ridurre al minimo indispensabile la sottrazione di habitat.

Per quanto riguarda una eventuale piantumazione della siepe e la realizzazione del cancello, entrambi potranno essere realizzati strettamente a ridosso della corte dell'abitazione. Il tutto previa riproposizione di un progetto tecnico dettagliato.

Sirolo, li 02/07/2019

F. to Dott. Marco Zannini

F. to Agr. Francesca Manoni

F. to Geol. Rossano Rocchetti

F. to Dott. Paolo Perna



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 16/10/2019

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
 F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
 del Parco Naturale del Conero
 F.to Dr. Marco Zannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 08/11/2019 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
 del Parco Naturale del Conero
 F.to Dr. Marco Zannini

